



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**DELEGA REVISIONE
SISTEMA INCENTIVI**
(Legge 27 ottobre 2023, n. 160)

Legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante *"Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche"*, pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2023](#) - in vigore dal 30 novembre 2023.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE.....2

1. Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega (art. 2) 2
2. Delega al Governo per la creazione di un sistema organico degli incentivi alle imprese (art. 3) 2
3. Principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi (art. 4) 3
4. Coordinamento con gli incentivi regionali (art. 5)..... 3
5. Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi (art. 6) 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE5

1. Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi (art. 8) 5
2. Semplificazione in materia di DURC (art. 8, comma 4) 5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI DI DELEGA PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITA' ECONOMICHE.....6

1. Termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (art. 7) 6

ALTRE DISPOSIZIONI6

1. Disposizioni finanziarie (art. 9, comma 1) 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

1. Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega (art. 2)

L'articolo 2 definisce i principi generali delle politiche pubbliche di incentivazione:

- a) il principio della pluriennalità e della certezza dell'orizzonte temporale dell'incentivazione;
- b) il principio della misurabilità dell'impatto nell'ambito economico incentivato;
- c) il principio della programmazione degli interventi incentivanti da parte delle amministrazioni competenti;
- d) il principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle misure, per raggiungere il massimo effetto incentivante ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni;
- e) il principio della agevole conoscibilità delle misure fruibili;
- f) il principio della digitalizzazione e semplicità delle procedure;
- g) il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale, con particolare riferimento alle politiche della base produttiva del Mezzogiorno;
- h) il principio della valorizzazione dell'imprenditorialità femminile;
- i) il principio della strategicità per l'interesse nazionale;
- j) il riconoscimento al professionista di usufruire di specifiche misure incentivanti.

2. Delega al Governo per la creazione di un sistema organico degli incentivi alle imprese (art. 3)

Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento, uno o più decreti legislativi (mediante abrogazione e modifica di disposizioni vigenti e adozione di nuove disposizioni) per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese che provveda a:

- a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli agevolativi;
- b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato "codice degli incentivi".

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le

riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli altri Ministri e d'intesa con la Conferenza unificata.

3. Principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi (art. 4)

La razionalizzazione del sistema degli incentivi dovrà prevedere:

- a) una ricognizione e sistematizzazione degli strumenti agevolativi esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità dell'agevolazione, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca e allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione, all'innovazione, nonché la facilitazione nell'accesso al credito delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse o altri ambiti e finalità del sostegno.

Dovranno, inoltre, essere considerati elementi quali le diverse fasi del ciclo di vita, le forme dell'incentivazione, il livello di complessità e alla dimensione dei progetti da agevolare, gli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale, la capacità di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico (energia, transizione ecologica e digitale, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione delle produzioni nazionali e del *made in Italy*, l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile).

- b) la concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, attraverso:
 - 1. la selezione degli strumenti più idonei a fungere da regimi tipo e ad attrarre interventi sia già esistenti che futuri e potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione e del gradimento riscontrato presso il sistema delle imprese, nonché, ove disponibili, delle valutazioni di impatto degli strumenti di incentivazione;
 - 2. il riordino della disciplina legislativa relativa agli interventi agevolativi esistenti da ricondurre agli strumenti selezionati, provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;
- c) la programmazione degli interventi incentivanti da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, in modo da assicurare un sostegno continuativo e pluriennale. Negli atti programmatici sono stabiliti, per il periodo di riferimento: gli obiettivi strategici di sviluppo; le tipologie di interventi da adottare; il cronoprogramma di attuazione; il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento.

4. Coordinamento con gli incentivi regionali (art. 5)

Per favorire un utilizzo sinergico delle risorse disponibili e prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi favoriscono la compartecipazione finanziaria delle Regioni, nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, tenuto

conto altresì della programmazione relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei. Lo Stato e le Regioni possono stipulare specifici accordi programmatici.

Le soluzioni di raccordo devono prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa.

5. Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi (art. 6)

Nell'ambito del codice degli incentivi, il Governo ridefinisce i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, e a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese. Tra essi rientrano i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti, l'individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie, la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalle normative europee;
- b) revisione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi per la concessione e l'erogazione degli incentivi, tenendo conto:
 - 1. della riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie;
 - 2. del contenimento dei tempi delle attività istruttorie e definizione di una disciplina del soccorso istruttorio;
 - 3. dell'aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni con soggetti esterni alle amministrazioni titolari degli interventi;
 - 4. dell'armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie;
 - 5. della declinazione dei poteri di autotutela del soggetto competente;
 - 6. della valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi, degli strumenti digitali, sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
- c) rafforzamento delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia delle misure di incentivo;
- d) implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena conoscenza dell'offerta di incentivi, a fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle valutazioni, al controllo e al monitoraggio;
- e) conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato;
- f) attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici;

- g) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni, per le imprese che assumono persone con disabilità;
- h) previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni, per le imprese che valorizzano la quantità e la qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità;
- i) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

1. Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi (art. 8)

Il Governo valorizza le potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it».

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Registro nazionale degli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e vantaggi economici ad enti pubblici e privati di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 125-*quinquies*, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «*a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza*» sono soppresse.

La pubblicità legale delle misure di incentivo è assicurata dalla pubblicazione nei siti istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it».

Viene previsto che, nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati gli avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina delle misure e l'accesso alle medesime, nonché sulle relative modificazioni.

2. Semplificazione in materia di DURC (art. 8, comma 4)

Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, viene previsto che le amministrazioni titolari e quelle competenti per il rilascio di certificazioni e controlli sugli incentivi promuovano la stipula di protocolli per velocizzare il rilascio della documentazione necessaria.

In via sperimentale, i protocolli operativi sopra indicati dovranno essere stipulati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Al loro interno, la normativa prevede che vengano indicate procedure semplificate per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in particolare, per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria, la richiesta di verifica della regolarità fino a quindici giorni in anticipo rispetto alla scadenza del DURC.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI DI DELEGA PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITA' ECONOMICHE

1. Termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (art. 7)

L'articolo 7, attraverso l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 27 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (Legge 5 agosto 2022, n. 118), sopprime il termine di dieci mesi previsto per l'adozione da parte del Governo di almeno uno dei decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, nonché eliminare gli adempimenti non necessari.

Resta sempre in vigore il termine ultimo per l'adozione dei decreti legislativi per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche contenuto nell'art. 27, comma 2, della suddetta legge n. 118/2022 e fissato al 27 agosto 2024.

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Disposizioni finanziarie (art. 9, comma 1)

Per le attività di studio, monitoraggio e valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe previste dalla presente legge, sono stanziati 500 mila euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025.